



IMPOSTA DI SOGGIORNO

Informativa

Il Comune di Trezzano Rosa dal 7/5/2015 ha istituito l'IMPOSTA DI SOGGIORNO

si invita pertanto a leggere la seguente informativa.

Per il cliente della struttura ricettiva:

Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Trezzano Rosa, come definite dalla legge regionale in materia di turismo e non risulta residente nel Comune di Trezzano Rosa.

Modalità di calcolo dell'Imposta:

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime:

Tariffe a persona per

Alberghi e Residenze turistico alberghiere:	
4 stelle e superiori	€. 2,00
3 stelle	€. 1,50
2 stelle	€. 1,00
1 stella	€. 0,50
Strutture ricettive non alberghiere:	
(case per ferie; ostelli per la gioventù, rifugi alpinistici e rifugi escursionistici; esercizi di affittacamere; case e appartamenti per vacanze; bed & breakfast)	€. 2,00
Attività agrituristiche	€. 1,50
Attività ricettive all'aria aperta (Villaggi turistici, campeggi, aree di sosta)	€. 1,00

Modalità di pagamento dell'Imposta:

L'imposta potrà essere versata direttamente al gestore della struttura ricettiva all'atto del check out. Il gestore dovrà rilasciare ricevuta di avvenuto versamento dell'imposta.

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

A - i minori a condizione che gli stessi siano alloggiati presso la struttura e accompagnati da almeno un soggetto pagante l'imposta di soggiorno;

- B – i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
- C – chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
- D – i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
- E – gli appartenenti alle forze di polizia statale e locale, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- F – le guide turistiche professionali legalmente riconosciute;
- G – gli accompagnatori di gruppi organizzati nella misura di uno ogni venticinque soggetti paganti l'imposta di soggiorno.
- H – persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore (uno).

Mancato versamento:

I soggetti che, tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno, si rifiutano di versarla al gestore della struttura ricettiva, sono passibili di recupero dell'imposta aumentata della sanzione del trenta per cento ai sensi dell'art. 13 del d. Lgs. N. 471/97 e degli interessi di mora.

In caso di rifiuto al pagamento il gestore dovrà indicare, nella dichiarazione annuale, i dati anagrafici ed il periodo di soggiorno dell'ospite.